

La giurisdizione internazionale "dai tribunali ad hoc alla corte penale internazionale"

<http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?id=18235>

L'istituzione dei due Tribunali ad hoc ha sicuramente posto in evidenza la fondamentale volontà degli Stati di reprimere crimini atroci tramite la creazione di giurisdizioni supernazionali, in quanto l'attribuzione ad organi giurisdizionali interni di uno Stato della competenza a reprimere simili crimini, potrebbe, di fatto, risultare insoddisfacente per diversi motivi: arretratezza economica, sociale e culturale della comunità statale; la non perfetta indipendenza dei giudicanti –e quindi la non completa imparzialità rispetto al potere politico, economico o religioso. L'istituzione dei due Tribunali ad hoc ha senza dubbio dato un impulso finale alla creazione della Corte penale internazionale (International Criminal Court), ossia di un organo munito di giurisdizione "globale" e quindi potenzialmente in grado di perseguire i più gravi crimini internazionali commessi ovunque nel mondo. Il processo che ha portato all'istituzione di questo importante Organo sovranazionale ha comunque visto detrattori e partigiani poiché come aveva sottolineato Luciano Violante, allora Presidente della Camera, intervenuto alla cerimonia per la celebrazione del secondo anniversario dell'approvazione dello Statuto, "esistono fautori di un'esasperata concezione della sovranità nazionale che vedono con sospetto un'istituzione come la Corte. C'è chi teme che quest'organismo possa incrinare la sua supremazia nelle relazioni internazionali. C'è infine chi non ne ha colto tutta la portata civile e innovatrice".

Ho inteso procedere all'approfondimento di quanto sopra introdotto, mediante la strutturazione dell'elaborato in due parti. La prima, inerente il diritto sostanziale, per descrivere alcuni elementi delle norme che definiscono gli elementi costitutivi dei crimini internazionali così come concepiti dal corpus normativo del diritto internazionale penale, nonché per definire alcuni elementi fondamentali e le fonti di questa branca di diritto pubblico. La seconda parte, inerente il diritto internazionale penale processuale, che attiene in generale ad alcune norme che disciplinano la procedura applicabile nei procedimenti penali internazionali, che regolano l'esercizio dell'azione penale, più specificatamente all'istituzione dei tribunali internazionali, ai principi che regolano i rapporti con gli Stati (Priorità, Complementarietà, cooperazione), al contributo fornito dai Tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e Ruanda, per la formazione del corpo normativo del diritto internazionale penale, attraverso i precedenti giurisprudenziali rappresentati da alcune importanti recenti sentenze.